



# Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

## **ALLEGATO 3: Indicazioni su compilazione e aggiornamento dello stradario e dei numeri civici**

### **1. Riferimenti normativi**

Di seguito si riportano i riferimenti della normativa vigente che disciplina la toponomastica stradale, indicando per ciascuna norma gli articoli più significativi.

**Legge 24 Dicembre 1954, n.1228**

### **ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**

#### **Art. 10**

Il comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n° 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

**D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223**

### **REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**

#### **Art. 41 Adempimenti ecografici**

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.473 e alla legge 23 giugno 1927, n.1188, in quanto applicabili.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

#### **Art. 42 Numerazione civica**

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.



# Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

## **Art. 44 Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico**

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

## **Art. 45 Stradario**

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

## **Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica**

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

**R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158**

## **NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI**

(G.U. 6 giugno n.132. Convertito in L. 17aprile 1925,n. 473)

1. Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero della P.I. per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti.



# Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

L. 23 giugno 1927, n. 1188

## TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI

(G.U. 18 luglio n. 164)

1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza la autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.

2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persona che non siano decedute da almeno dieci anni.

3. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

4. Le disposizioni degli artt. 2 e 3, primo comma, non si applicano a caduti di guerra o per la causa nazionale. E' inoltre in facoltà del Ministero per l'Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno precedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano il divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministero per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, o rispettivamente i sottoprefetti (\*), a spese dell'amministrazione inadempiente. In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

6. Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la Legge 17 aprile 1925, n. 473.

(\*) Essendo state soppresse le Sottoprefetture ora il riferimento concerne soltanto il Prefetto.

### **2. Regole di standardizzazione e di registrazione in forma estesa dei toponimi**

Ogni area di circolazione è distinta dal "*Toponimo*" stradale. Questo è costituito dalla specie (DUG, denominazione urbanistica generica) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, campiello, salita, eccetera) e dalla denominazione ufficiale che può comprendere l'eventuale complemento alla DUG (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come dei, di delle, la, il, eccetera: ad es. VIA DEI TULIPANI) e l'eventuale complemento alla denominazione (esempio i titoli onorifici per i nomi propri: ad es. VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA).

Il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura ed errori di



# Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

ortografia e con caratteri maiuscoli, a prescindere da come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali di toponomastica.

Per motivi di standardizzazione e di ordinamento elettronico si raccomanda inoltre di utilizzare le seguenti regole:

- ciascuna denominazione dello stradario deve essere inequivocabilmente identificabile a chi si riferisce, (persona, data, luogo geografico, nome legato a particolari tradizioni storiche o usanze dei luoghi, eventi e fatti storici, nomi che fanno riferimento a specie della fauna e della flora, ecc.). Ad es. la sola denominazione Garibaldi non è corretta in quanto non permette di individuare a chi si riferisce, infatti potrebbe essere: GIUSEPPE GARIBALDI, ANITA GARIBALDI o BRIGATA GARIBALDI. La denominazione VENETO fa riferimento alla regione geografica come ente territoriale e non a ricordo della battaglia di VITTORIO VENETO come in alcuni casi vuole intendere;
- le aree di circolazione che riportano date complete espresse con giorni, mesi e anno in numeri arabi (es. VIA 18 AGOSTO 1944), nella denominazione completa rimangono tali;
- le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani, nella denominazione vanno esplicitati in lettere se è assente l'anno, ad es. Viale IV Novembre è scritto VIALE QUATTRO NOVEMBRE; in numero arabo se è presente l'anno, ad es. Via XVIII Agosto 1944 è scritto VIA 18 AGOSTO 1944;
- le aree di circolazione che riportano date composte solo da giorni e mese ed in genere quelle comprendenti indicazioni numeriche quantitative, nella denominazione completa il numero va esplicitato in lettere: ad es. Via 25 Aprile è scritto VIA VENTICINQUE APRILE, Via 4 Cantoni è scritto VIA QUATTRO CANTONI;
- il numero che identifica le Autostrade e le Strade Statali, Provinciali e Comunali fa parte della denominazione e registrato nel sistema di numerazione arabo: ad es. AUTOSTRADA A14, STRADA STATALE 33, STRADA PROVINCIALE 26;
- le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, nazionali o locali, dovrà contenere prima l'indicazione di eventuali titoli onorifici, poi il nome ed in seguito il cognome, ad es. VIA GENERALE GIUSEPPE ARIMONDI o VIA MARESCIALLO LUIGI CADORNA o VIA MONSIGNORE ARDUINO TERZI. Stessa cosa per le aree di circolazione intitolate a religiosi, precedute dall'attributo "DON" (es. VIA DON GIOVANNI MINZONI) o "PAPA" (es. VIA PAPA PIO DODICESIMO) o "PADRE" (es. VIA PADRE VICINIO DA SARSINA);
- le aree di circolazione intestate a "Fratelli" (es. VIA FRATELLI ROSSELLI) o "Sorelle" (es. VIA SORELLE TETRAZZINI), possono essere registrati riportando solo il sostantivo e il cognome;



# Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

- le aree di circolazione intitolate ai santi dovranno essere registrate come se il prefisso San, Sant', Santo, Santa facessero parte integrante del nome, ad es. VIA SANTO STEFANO. Nel caso di ambiguità come per Sant'Antonio che può riferirsi a diversi personaggi si dovrà specificare nella denominazione a chi si riferisce: ad es. VIA SANT'ANTONIO DI PADOVA o VIA SANT'ANTONIO ABATE;
- le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, ecc. anche se nella denominazione di questa sia contenuto un nome di persona, devono essere registrate secondo la denominazione dell'opera stessa e non del personaggio a cui è riferito potendo così omettere il nome o il cognome: ad es. VIA ARCO DI COSTANTINO, LARGO VILLA MASSIMO;
- tutte le specificazioni delle denominazioni che si riferiscono a fatti, luoghi, date dell'evento, sostantivi generici di persona o caratteristiche che servono a meglio rappresentare l'intitolazione dell'area di circolazione non devono essere riportate nella denominazione registrata nell'Archivio, ad es. Via Palestro – battaglia di indipendenza 31 maggio 1859, da registrare solo come VIA PALESTRO; Via 25 aprile – giorno della liberazione, da registrare solo come VIA VENTICINQUE APRILE; Via John F. Kennedy – Presidente Stati Uniti, diventa VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY; Via A. Moro – politico, diventa VIA ALDO MORO; Via delle Beccacce – zona di migrazione, diventa VIA DELLE BECCACCE;
- Le stesse specificazioni di cui al punto precedente vanno bene se inserite nella cartellonistica stradale o sulle targhe.

I comuni nelle nuove deliberazioni in materia di toponomastica, dovranno pertanto indicare le denominazioni in forma completa, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura o altri caratteri speciali.

Per quanto riguarda le denominazioni già deliberate, sarebbe opportuno che il Comune con una o più delibere, anche di carattere cumulativo, adegui le dizioni esistenti alle regole sopraindicate già prima della validazione del proprio stradario.

### **3. Regole di standardizzazione e di registrazione dei numeri civici**

La numerazione civica cui si fa riferimento in questa sede individua e contraddistingue solo gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità immobiliari (abitazioni, esercizi commerciali, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità immobiliare si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre su corti, cortili e scale interne. Secondo il Regolamento anagrafico ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.



# Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

L'assegnazione dei numeri civici è estesa anche ai passi carrai, alle aree recintate provviste di un accesso all'area di circolazione e a tutti gli accessi che da precedenti istruzioni erano esenti (fabbricati rurali abitati per brevi periodi dell'anno, chiese, monumenti, fienili, legnaie, stalle e simili).

Il numero civico può contenere un eventuale parte alfanumerica definita "esponente". In casi particolari il numero civico individua anche una "specificità" dell'accesso, ad esempio 'rosso' o 'nero'.

Per i numeri civici che fanno riferimento al sistema metrico, si dovrà indicare il numero, corrispondente alla distanza tra l'accesso e il punto di riferimento prestabilito, espresso in metri, pertanto il progressivo corrispondente al Km14+273m, andrà inserito come 14273. Nel campo relativo al progressivo metrico non è ammesso l'utilizzo di virgole o punti, ma sono consentiti solo caratteri numerici.

Per gli accessi privi di numero civico (Snc) il Comune dovrà provvedere alla loro assegnazione definitiva secondo quanto previsto dalle norme.

Nei casi di impossibilità di assegnazione di numeri civici definitivi nei tempi richiesti dalla presente circolare tali accessi saranno registrati riportando il numero civico precedente a quello mancante nel campo 'Numero civico', l'eventuale esponente nel campo "Esponente" e il valore 1 nel campo 'SNC'. Nel caso di più accessi senza numero civico in successione, si riporterà la stessa informazione (ultimo numero civico riscontrato e valori 1, 2, 3, ...n) tante volte quanti sono gli accessi consecutivi senza numero civico.

Ad esempio, nel caso in cui dopo il numero civico 41 ci fossero tre accessi a cui il Comune non ha ancora attribuito un numero civico definitivo, si avrebbe:

civico	esponente	SNC
41		
41		1
41		2
41		3

Oppure, in una variante del caso precedente, se il numero civico fosse il n. 41A si avrebbe:

civico	esponente	SNC
41	A	
41	A	1
41	A	2
41	A	3

Se l'accesso (uno o più) senza numero civico è posto all'inizio della strada o qualora non vi sia alcun numero civico che preceda tali accessi la registrazione sarà la seguente:

civico	esponente	SNC
0		1
0		2
0		3